



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Prot. n. 5050
del 21/12/2012

Oggetto: Approvazione del “calendario e del programma di lavoro” per l’aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del fiume Serchio, in attuazione della Dir. 2000/60/CE.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 Novembre 2006, n. 284, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", il quale ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 63, comma 2 del medesimo D.Lgs. 152/2006;

VISTO l’art. 1, comma 1 e 2 del Decreto Legge n. 208 del 30 dicembre 2008 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” convertito in Legge n. 13 del 27/02/2009 che, sostituendo il comma 2-bis dell’articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha disposto la proroga, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell’articolo 63 del decreto 152/2006, delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, facendo altresì salvi, dal 30 aprile 2006 e fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, gli atti da esse posti in essere;

VISTO l’art. 175 del n. 152 del D. Lgs. del 2006 che ha abrogato la legge 183/1989 relativamente alle norme contrarie o incompatibili con il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, istitutiva delle Autorità di bacino;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dei LL.PP. emanato di intesa con il Ministro dell’Ambiente in data 1 Luglio 1989, con il quale il Bacino del Fiume Serchio è individuato quale Bacino Pilota, in ottemperanza al disposto dell’Art. 30 della suddetta Legge 183/1989;
- la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante “Disposizioni integrative della citata legge 183/1989” ed in particolare l’art. 8, con il quale si stabilisce che al bacino pilota si applicano le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di rilievo nazionale di cui all’articolo 12 della medesima legge;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 1992 costitutivo dell’Autorità di Bacino pilota del fiume Serchio;

VISTO l’art. 12 comma 7 della sopra richiamata legge 183/1989, relativo ai compiti del Segretario Generale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTE le delibere del Comitato Istituzionale n. 6 del 23 dicembre 1991 e n. 32 del 16 dicembre 1992 circa le deleghe attribuite al Segretario Generale in materia contrattuale;

VISTA la nota del 20/10/2008 Ct 32753-08 con cui l’Avvocatura Generale dello Stato precisa che il Segretario Generale provvede al compimento degli atti di cui all’art.12 della L.183/1989, oltre a quelli delegati dal Comitato Istituzionale;



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

VISTO la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA l'adozione del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del fiume Serchio da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio, avvenuta nella seduta del 24 Febbraio 2010 con delibera n. 164, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20/03/2010;

CONSIDERATO che la Direttiva 2000/60/CE (art. 13, comma 7), prevede che i Piani di Gestione siano riesaminati ed aggiornati entro 15 anni dalla loro entrata in vigore e che pertanto la scadenza per il primo aggiornamento è fissata al 22 dicembre 2015;

VISTO il D. Lgs 10/12/2012, n° 219, art. 4, comma 1, lettera a, che individua nelle Autorità di bacino di rilievo nazionale gli enti competenti all'aggiornamento dei Piani di Gestione previsti dall'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE;

RILEVATO che in attuazione della succitata Direttiva europea, l'art. 66, comma 7, del D. Lgs 152/2006 individua, anche per l'aggiornamento dei Piani di bacino, tre specifiche "tappe" per consentire la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro; b) una valutazione globale provvisoria; c) copie del progetto del piano di bacino;

VISTO il documento redatto dalla Segreteria Tecnica, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera a), D. Lgs. 152/2006, denominato "*Programma di lavoro per l'aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del fiume Serchio*", comprensivo dell' Allegato 1 – *La partecipazione pubblica*, e dell' Allegato 2 – *Il cronoprogramma dei lavori*;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1 – di approvare il suddetto documento dal titolo "*Programma di lavoro per l'aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del fiume Serchio*", comprensivo dell' Allegato 1 "*La partecipazione pubblica*", e dell' Allegato 2 "*Il cronoprogramma dei lavori*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2 – di provvedere alla sua immediata pubblicazione sul sito ufficiale dell'Autorità di bacino del fiume Serchio, rendendo noto che su detto documento potranno essere presentate osservazioni scritte entro 6 mesi dalla pubblicazione stessa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Raffaello Nardi)